

SPETT.LE MINISTERO DELLA DIFESA

VIA XX SETTEMBRE N. 8

00187 ROMA

SPETT.LE COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

VIALE ROMANIA N. 45

00197 ROMA

INVIATA A MEZZO PEC AGLI INDIRIZZI:

udc@postacert.difesa.it

carabinieri@pec.carabinieri.it

cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

crm4000@pec.carabinieri.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ex artt. 41, COMMA 4, C.P.A. E ART. 49, COMMA 3, C.P.A.

mediante pubblicazione sul sito WEB dell'Arma dei Carabinieri in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con Decreto Presidenziale n. 169/2019, nell'ambito del ricorso n. 1161/2019

Oggetto: Avviso da pubblicarsi con urgenza sul sito web dell'Arma dei Carabinieri (in relazione al Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale di cui al Bando del 28 aprile 2018).

*

Nell'interesse dei Sig.ri Simone Ardolino, Simone Coppola, Simone Delliturri, Andrea Di Misa, Chiara Di Sotto, Ludovica Furioso, Manuel Mansi, Francesca Nardello, Gloria Nardello, Edoardo Pettorino, Roberto Rossi, Giuseppe Schillaci, Giuseppe Spano', Cosimo Talo', Antonio Tortorelli, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Viola (C.F. VLICRL71S9I9219) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E), in Roma, via Montevideo n. 10

PREMESSO

1) che i ricorrenti di cui sopra - dopo aver preso parte alla prova scritta nell'ambito del concorso per il reclutamento di n. 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ed aver conseguito, all'esito della stessa, un punteggio compreso tra 70/100 ed 86/100, non ritenuto sufficiente per consentire loro l'accesso alle successive prove di concorso - con ricorso al TAR Lazio, n. 11776/2018, richiedevano:

«l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare 1) dell'avviso del 24.07.2018, relativo all'esito della prova scritta d'esame del concorso per il reclutamento di n. 2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale indetto con decreto del 28.04.2018 - relativamente ai posti messi a concorso per il c.d. personale civile - nella parte in cui convoca per l'espletamento della successiva prova di concorso i soli concorrenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o maggiore di 87/100, nonché della graduatoria (non pubblicata) a questo sottesa; 2) del provvedimento, se esistente - e quindi di estremi e contenuto sconosciuto - con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha ritenuto opportuno considerare la prova scritta quale prova preliminare, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 7, comma 4 e 5; 3) del Bando di concorso per il reclutamento di n. 2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale indetto con decreto del 28.04.2018, nella parte in cui, all'art. 7, comma 5, prevede che "qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 (ndr prova scritta) avrà valore anche di prova preliminare. In tal caso, il punteggio conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi: a. determinerà la formazione di tre distinte graduatorie, una per ciascuna della riserva dei posti a concorso di cui all'articolo 1. comma 1, per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 9, in numero pari a:(...) - i primi 1600 candidati della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)" (ossia i c.d. candidati civili), nonché, per le stesse ragioni, nella parte di cui all'art. 5, comma 2; 4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso»;

2) che, in estrema sintesi, i predetti provvedimenti risultavano illegittimi in quanto, in sede di bando, non era stato previamente determinato il numero di domande di partecipazione raggiunto il quale la prova scritta doveva essere considerata come prova preliminare. Ed invero, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 28.07.2005, il bando impugnato, non prevedeva "il numero dei concorrenti da ammettere alla prova successiva in relazione al numero delle domande

presentate”, limitandosi invece ad affidare un tale incombente alla successiva discrezionalità di una non meglio precisata autorità e senza nemmeno specificare quale fosse il numero delle domande raggiunto il quale la prova in questione doveva avere valenza di prova preliminare. Ciò, in palese spregio del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di tutela dell’affidamento sulle prescrizioni del bando;

3) che alla camera di consiglio del 19.11.2018 veniva discussa l’istanza cautelare con cui i ricorrenti avevano richiesto, in buona sostanza, di poter prendere parte, con riserva, alle successive prove del concorso;

4) che con ordinanza n. 7010/2018 del 21.11.2018 il TAR del Lazio, Roma, Sez. IQ, respingeva la predetta istanza cautelare, rilevando che il ricorso non risultava “*assistito dal necessario fumus bonis iuris*”;

5) che, avverso la predetta ordinanza i ricorrenti hanno proposto appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato - Sez. IV, Ric. n. 1161/2019 - richiedendo:

- in via preliminare, e solo qualora ritenuto necessario, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali controinteressati - identificati in tutti i soggetti che all’esito della prova scritta svolta nell’ambito del concorso per il reclutamento di n. 2000 allievi Carabinieri sono stati ammessi a svolgere la successiva prova di concorso (c.d. prova di efficienza fisica) e, successivamente, sono stati inseriti nella graduatoria finale di concorso, nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell’Interno e/o dei Carabinieri, ovvero con le modalità che codesto intestato TAR riterrà più congrue;
- in via cautelare, la concessione della misura cautelare ritenuta più idonea e che, comunque, consenta agli odierni appellanti di poter prendere parte, con riserva - mediante la fissazione di apposita sessione straordinaria - alle successive prove del concorso per il reclutamento di n. 2000 allievi Carabinieri (**cf. all. 1**);

6) che con Decreto Presidenziale n. 169/2019, il Consiglio di Stato ha ordinato “*l’integrazione del contraddittorio, per le ragioni evidenziate nella istanza sopra citata, e che pertanto i ricorrenti sono autorizzati ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web*”

dell'Arma dei Carabinieri(...)", nonché fissato "l'onere della notifica individuale ad almeno tre controinteressati" (cfr. all. 2);

7) che i predetti controinteressati sono quelli i cui nominativi sono indicati (senza indicazione dell'indirizzo di residenza e degli altri dati utili alla notifica) nella graduatoria definitiva di concorso approvata con decreto del 13.12.2018 e pubblicata in data 14.12.2018 che si allega (peraltro, impugnata con ricorso per motivi aggiunti) (cfr. all. 3).

TUTTO CIO' PREMESSO

in ottemperanza al provvedimento del Presidente che impone di provvedere al predetto adempimento entro il termine perentorio di giorni 30, decorrente dal 15 febbraio 2019, inoltrando apposita richiesta all'Amministrazione resistente

Si CHIEDE

- di pubblicare sul sito WEB dell'Arma dei carabinieri la presente istanza ed i relativi allegati, nonché di rilasciare, all'esito, attestazione di avvenuta pubblicazione;
- di comunicare allo scrivente difensore i dati (indirizzo e codice fiscale) relativi ad almeno tre controinteressati – individuati tra quelli i cui nominativi sono indicati (senza indicazione dell'indirizzo di residenza e degli altri dati utili alla notifica) nella graduatoria definitiva di concorso approvata decreto del 13.12.2018 e pubblicata in data 14.12.2018 che si allega - al fine di poter provvedere alla notifica del ricorso così come ordinata dal Consiglio di Stato;

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare l'Avv. Carlo Viola ai seguenti recapiti: tel. 0744-240822, mail: segreteria@studiolegaledpa.com.

Si allegano: **1)** Nativo digitale del ricorso al Consiglio di Stato n. 1161/2019; **2)** Decreto Presidenziale n. 169/2019; **3)** Graduatoria finale contenete l'elenco dei contro interessati destinatari della presente notifica.

Con perfetta osservanza,

Terni – Roma, 8.03.2019

Avv. Carlo Viola